



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle imprese

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0145656 - 13/08/2014 - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Ufficio del registro delle imprese
CAGLIARI
Via e-mail ordinaria

e, per conoscenza,

ALL'UNIONCAMERE
ROMA
Via e-mail ordinaria

OGGETTO: Iscrizione del contratto di rete sull'associazione iscritta nel REA e partecipante al contratto di rete - Richiesta parere.

Con nota prot. n. 10707 del 16/06/2014, codesto Ufficio espone quanto segue:

<<In data 03/07/2013 è stato depositato un contratto di rete. Tra le imprese partecipanti anche un'associazione iscritta nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

Il contratto di rete è stato dallo scrivente ufficio registrato sulle posizioni delle imprese iscritte nel registro delle imprese, ma non sulla posizione dell'associazione, in ossequio al dettato normativo ed al vigente sistema informatico.

L'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 5/2009 e ss.mm. già definendo il contratto di rete fa riferimento a più imprenditori che perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, facendo seguire la puntualizzazione di cui al successivo comma 4-quater per cui *"Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante [...]. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa"*.

Il richiamo normativo al registro delle imprese e alle relative sezioni ha fatto escludere la iscrizione del contratto di rete nella posizione dell'associazione.



Ciò in ragione anche del fatto che l'associazione, che é iscritta nel REA, non é impresa nel momento in cui l'attività economica si esplica in via meramente sussidiaria e complementare rispetto all'attività principale (di tipo, ovviamente, non economico) svolta dall'associazione stessa (circolare M.I.C.A. n. 3407/C del 09/01/1997).

Se così non fosse, l'associazione sarebbe infatti impresa, in quanto tale da iscriverne nella competente sezione del registro delle imprese.

La circolare citata recita testualmente: *"nel REA non trovano collocazione 'imprese' o 'imprenditori' - che come precisato risultano, in quanto tali, tutti iscrivibili nel registro delle imprese - bensì notizie e dati vari, di natura economica e amministrativa, che fanno capo alle imprese iscritte nel registro delle imprese [...]. In conclusione, questo ministero ritiene di poter affermare che i soli soggetti iscrivibili, in quanto tali, nel REA siano rappresentanti da tutte quelle forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale e/o agricola che si collocano in una dimensione di sussidiarietà, di ausiliarità rispetto l'oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa, ecc, del soggetto stesso (ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non - comprese le associazioni di categoria, i partiti politici e i sindacati - le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi) ovvero da soggetti, sicuramente non riconducibili - stante la loro situazione di dipendenza da altri soggetti e la loro natura - alla tipologia dell'impresa quali, ad esempio, le aziende speciali di codeste camere"*

L'ufficio, in sede istruttoria, esprimeva le sue perplessità al Notaio, in particolare alla luce del comma 4-quater del citato art. 3, ai sensi del quale *"[...] l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando é stato eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari"*. Il contratto di rete contemplava, infatti, un'associazione, rispetto alla quale il contratto stesso non poteva trovare iscrizione nel registro delle imprese.

L'iscrizione del contratto veniva comunque richiesta, nella consapevolezza che l'associazione ne rimaneva esclusa.

Allo stato quindi l'associazione, pur retista per contratto, non risulta tale al registro delle imprese con la conseguenza che non potrebbe attendere agli stessi benefici delle altre imprese iscritte nelle competenti sezioni del registro delle imprese.

L'associazione si é quindi rivolta a questo ufficio domandando come si poteva regolare per beneficiare della sua partecipazione al contratto di rete: se non debba modificare la sua forma giuridica per l'iscrizione obbligatoria nel registro delle imprese ed avere così annotato il contratto di rete.

Per quanto sopra, questo ufficio chiede il seguente parere a codesto Ministero: se abbia correttamente atteso alle iscrizioni di legge (il controllo della sussistenza delle condizioni di legge - contratto di rete che comprende un'associazione come partecipante - non compete al registro delle imprese); se le norme di cui al DL 5/2009 e ss.mm. al di là del dato letterale, non possano essere interpretate in termini estensivi tali da far rientrare, nel concetto di impresa, anche quei soggetti collettivi che un'attività di impresa la svolgono, ma solo in via sussidiaria e complementare,



rendendo così possibile l'annotazione del contratto di rete anche a soggetti, come le associazioni, iscritte nel solo repertorio economico e amministrativo.

Qualora il riscontro fosse positivo si chiede come l'ufficio possa, nel caso *de quo*, iscrivere il contratto di rete facendone salva l'efficacia a decorrere dal 17/07/2013, data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese>>.

In merito a quanto sopra esposto, ritiene questa Direzione generale di potere esprimere le considerazioni che seguono.

La stipula di un contratto di rete implica l'osservanza di alcune condizioni al cui rispetto la disciplina in esame collega il conseguimento di determinati benefici fiscali.

Tra tali condizioni vi è la redazione del contratto secondo determinate forme, nonché il fatto che al contratto partecipino solo imprese (v., in tal senso, lo studio del Consiglio nazionale del Notariato n. 1-2011/I, "Il contratto di rete", paragrafo 2).

Come giustamente rammenta codesto Ufficio, ai sensi dell'art. 3, c. 4-quater, seconda parte del primo periodo, del DL 5/2009: << [...] l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. [...]>>.

Tuttavia, nel caso *de qua* risulta tra i sottoscrittori originari una associazione iscritta esclusivamente nel REA.

Tale iscrizione al REA è coerente con le indicazioni della circolare ministeriale n. 3407/C del 9/01/1997, in quanto trattasi di ente di cui al libro I del c.c., che svolge attività economica in via meramente accessoria e strumentale rispetto all'oggetto statutario di tipo ideale, culturale, sportivo, ecc.

Proprio tale accessorietà e strumentalità dell'attività economica svolta, rende tale ente iscrivibile nel REA.

Infatti, ove l'ente in questione avesse svolto una attività economica con le caratteristiche di cui all'art. 2195 c.c. in via prevalente, sarebbe stato assoggettato all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese (sarebbe stato, cioè, quanto meno per tale aspetto della sua attività, impresa).

L'ente in questione avrebbe, d'altra parte, potuto, in presenza dei presupposti di legge, richiedere l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese prevista dall'art. 5, c. 2, del



d.lgs 155/2006, così conseguendo la qualifica di impresa sociale e risultando pertanto nella condizione, ad avviso della Scrivente, di fare parte di una rete di imprese ai sensi della ripetuta disciplina.

Nel caso segnalato, tuttavia, non si riscontra nessuna di tali ipotesi: in quanto iscritta (come soggetto) nel REA, l'associazione in questione non è un'impresa e non può (o meglio, non poteva) essere parte di un contratto mirante ad essere qualificato quale "rete di imprese" ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in parola.

Poiché non ricorrevano tutte le condizioni previste dalla legge per qualificare quello in esame quale "contratto di rete", lo stesso non avrebbe dovuto, a stretto rigore, essere iscritto nel registro delle imprese.

Solo in relazione alla circostanza che di fatto il contratto di rete in questione è stato già iscritto, sulle posizioni delle imprese partecipanti, nel registro delle imprese, ed all'interesse pubblico a tutelare l'affidamento ingenerato e salvaguardare gli effetti comunque eventualmente già prodotti, può ritenersi che l'efficacia di tale contratto sia intervenuta, per gli effetti privatistici e pubblicistici, a decorrere dalla data di iscrizione nei confronti dell'ultima impresa legittimata a sottoscriverlo, ferma restando la sua inefficacia in questione e la necessità di procedere prima possibile al conseguente adeguamento del contratto con la totale esclusione di tale associazione ovvero con la sua trasformazione in impresa, eventualmente nella forma di impresa sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

Sp/C/Doc/R.I./R.I.-AB.621